



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare l'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione che individua i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715;
- di stabilire che i requisiti di cui all'Allegato 1) dovranno essere applicati esclusivamente alle strutture coinvolte nelle proposte progettuali e riservate alla sola accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati;
- di prevedere che le strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni, così come previsto dalla L.R. 20/2002, sulla base dei requisiti previsti dalla presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di prevedere altresì che i Comuni e gli altri organi competenti, in base alla vigente normativa, esercitino il controllo e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dal presente atto, nonché dall'Avviso di cui sopra;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport per la sottoscrizione delle lettere di adesione alle proposte progettuali presentate dai Soggetti Proponenti, così come previsto dall'Avviso di cui sopra;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscio)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e smi.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi.
- Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, "Testo unico sull'immigrazione" e smi.
- Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e smi.
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 – Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 e smi "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e smi.
- Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 sull'identificazione dei migranti minorenni.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
- Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Unificata Stato Regioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- DGR n. 1084 del 4/12/2015 recante “L.R. 20/2002 e relativo Regolamento Attuativo – Deroga temporanea ai parametri di capienza previsti per strutture per minori a seguito del flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati”
- Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi ha comportato la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera qualificata all'arrivo dei migranti adulti, famiglie e minori non accompagnati e al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale.

Con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai assunto connotati di persistenza strutturale, si intende realizzare un sistema strutturato e flessibile, che definisca standard adeguati di accoglienza in grado di consentire una gestione efficiente e multilivello della prima e della seconda accoglienza.

Le politiche migratorie nel periodo 2014-2020 devono, dunque, essere organizzate secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari di competenza europea, nazionale e regionale, così come previsto dal Regolamento n. 516 del 16/04/2014, che ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) che dovrà essere impiegato per misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva integrazione degli immigrati, oltre che per interventi in materia di asilo.

In data 10 luglio 2014 il Governo, le Regioni e gli Enti Locali hanno siglato l'intesa "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" che ribadisce l'urgenza di "mettere in campo interventi di tipo strutturale in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali", e che individua una governance multilivello, nazionale e regionale, attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo.

In questo contesto, la Regione Marche si è impegnata nel proprio ruolo di governance locale attraverso la costante collaborazione con le Prefetture per la gestione dell'accoglienza e il reperimento di strutture, e con azioni di sensibilizzazione dei territori e collaborazione con gli Amministratori locali per facilitare i processi di inserimento sociale dei profughi. A tale proposito è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra Prefetture delle Marche, Regione e ANCI per la realizzazione di interventi di accoglienza e integrazione atti a far fronte al flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai Paesi Terzi.

Il Programma Nazionale del FAMI, per il periodo 2014-2020, ha individuato i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore dell'asilo, dell'integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i risultati funzionali al loro conseguimento. Risulta pertanto essenziale potenziare la capacità della struttura ricettiva del sistema dei richiedenti asilo - con specifico



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riferimento alla prima e seconda accoglienza - anche in caso di flussi non programmati e, in particolare, per alcune categorie di soggetti vulnerabili quali i minori stranieri non accompagnati.

Pertanto, con Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016 è stato emanato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – obiettivo specifico 1- obiettivo nazionale 1 – lett. e) e specificamente:

- 1) “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” scadenza presentazione progetti fissata al 20 giugno 2016
- 2) “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” scadenza presentazione progetti fissata al 6 settembre 2016;

L'Avviso, al suo interno, fornisce chiare indicazioni relativamente ai requisiti che le strutture dovranno possedere sia dal punto di vista strutturale che organizzativo.

Pertanto la Regione Marche, pur avendo stabilito con la L.R. 20/2002 i requisiti strutturali ed organizzativi in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, per consentire la presentazione da parte dei soggetti istituzionali e non del territorio regionale, di proposte progettuali per l' Avviso sopracitato, ritiene necessario procedere, ad una approvazione di nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Considerate le caratteristiche dei minori accolti, le finalità dell'accoglienza ed i costi che vengono riconosciuti nell'ambito dell'Avviso ministeriale, nonché i requisiti relativi alla prima accoglienza previsti nel medesimo Avviso, viene approvato l'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Beatrice Carletti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1)

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715.

Definizione ed attività

I presenti requisiti si riferiscono alle strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Le strutture di accoglienza possono essere insediate in un unico immobile (fino ad un massimo di 30 posti per la stessa struttura) o in più immobili diffusi sul territorio, purché totalmente dedicati ai minori stranieri non accompagnati e per un totale complessivo di 50 posti letto per ciascun progetto finanziabile. Essa deve assicurare le seguenti attività:

- a) Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso le strutture stesse.
- b) a.1 trasferimenti di MSNA dai luoghi di arrivo
- c) a.2 trasferimenti di MSNA dai luoghi di rintraccio
- d) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali
- e) Informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare
- f) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei MSNA
- g) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia

Requisiti di Accesso

Possono essere accolti un totale complessivo di 50 minori stranieri non accompagnati, provenienti dai luoghi di sbarco/di rintraccio, suddivisi in più strutture, ciascuna avente una capienza massima di 30 p.l. . L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 60 giorni.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

In particolare deve avere:

1. massimo 30 posti di accoglienza;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
3. almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
4. arredamento per le camere da letto composto almeno da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
5. locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
6. appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);
7. locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
8. locali per attività individuali e di gruppo;
9. locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
10. spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;
11. ubicazione nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei destinatari

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al loro benessere.

Personale

- In ciascuna proposta progettuale dovranno operare équipe multidisciplinari così formate:
 - un coordinatore/responsabile che opererà nelle strutture di accoglienza individuate ed avrà la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA all'interno delle strutture e dovrà interfacciarsi con il Ministero dell'Interno e con le Autorità competenti per l'efficace riuscita degli interventi dedicati ai MSNA;
 - un operatore di vigilanza presente per le ore notturne;
 - sei profili di educatore/operatore: quattro educatori professionali, un operatore legale ed un operatore amministrativo;
 - cinque professionisti specializzati nell'ambito dei MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva e/o Pediatra, un esperto di diritti dell'infanzia, un mediatore linguistico e culturale);
 - un interprete/servizio di interpretariato.
 - Tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori stranieri non accompagnati.
 - Inoltre, in ordine alle singole figure sotto indicate, si considerano necessari:
1. Coordinatore:
 - esperienza di almeno 2 anni, dei tre anni sopra richiesti, nello specifico ruolo di coordinatore di strutture di accoglienza dedicate all'accoglienza dei MSNA;
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Educatori professionali, almeno uno dei titoli sotto indicati:
 - diploma di laurea in Pedagogia;
 - diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
 - diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
 - laurea in Educazione professionale;
 - titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.
3. Operatori legali ed esperti diritti dell'infanzia:
 - diploma di laurea in Giurisprudenza
4. Assistenti sociali:
 - iscrizione all'albo
5. Psicologi
 - iscrizione all'albo
6. Medici dell'età evolutiva e/o Pediatri:
 - laurea in medicina con esperienza in età evolutiva (corso in medicina generale e/o auxologia e/o pediatria e/o neuropsichiatria infantile)
7. Mediatore linguistico culturale e interprete:
 - adeguata conoscenza della lingua italiana
 - buona conoscenza della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dell'interpretariato tra quelle parlate dai gruppo nazionali, etnici e linguistici maggiormente rappresentati nel territorio in cui si opera (es. arabo, tigrigno, inglese francese)
 - buona conoscenza dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e del contesto in cui l'attività si svolge
 - adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti
 - diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti ed iscrizione ad eventuale Albo regionale.

Dovrà altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari), fornitura di biancheria, vestiario, prodotti per l'igiene ecc...

Il suddetto personale deve prestare servizio a tempo pieno per un totale di 50 p.l.; nel caso di utilizzo di più immobili diffusi sul territorio la presenza di personale dovrà essere proporzionata al numero di minori accolti in ciascuna struttura, assicurando comunque personale idoneo in numero sufficiente a garantire le attività di cui sopra.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

Le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune in cui è ubicata la struttura, secondo quanto stabilito dalla L.R. 20/2002.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi definiti dal presente provvedimento, indicando la pianta organica.